

DETERMINAZIONE DSAI/36/2017/IDR

AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Il giorno 3 agosto 2017

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c) e l'articolo 2, comma 12, lettera p), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999, recante "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato" (di seguito: d.P.C.M. 29 aprile 1999);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante "Approvazione del

- metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo Allegato A recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e successive integrazioni e modificazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” nonché il suo Allegato A recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: RQSII);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI – 2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr) nonché il suo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019” (di seguito: MTI – 2);
 - la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 328/2016/E/idr (di seguito: deliberazione 328/2016/E/idr);
 - la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 790/2016/R/idr (di seguito: deliberazione 790/2016/R/idr);
 - l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 657/2016/A;
 - la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
 - l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità, 29 novembre 2016, 695/2016/A (di seguito: deliberazione 695/2016/A);
 - la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 792/2016/A;
 - l’Allegato B alla deliberazione dell’Autorità 26 gennaio 2017, 21/2017/A (di seguito: deliberazione 21/2017/A);
 - la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 664/2015/R/idr l’Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio relativo alle annualità 2016-2019 (MTI-2), prevedendo, in particolare, all’articolo 7, comma 1 della medesima deliberazione che la tariffa è predisposta dagli Enti di governo dell’ambito o dagli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, sulla base della metodologia MTI-2 e dei dati – debitamente aggiornati – già inviati nell’ambito dei procedimenti di raccolta dati disposti contestualmente alla deliberazione 643/2013/R/idr;

- il medesimo articolo 7, comma 1 della deliberazione 664/2015/R/idr prescrive al contempo che gli Enti di governo dell'ambito devono validare, integrare o modificare le informazioni fornite dai gestori, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- ai sensi dell'articolo 29 del MTI-2, nel calcolo del vincolo ai ricavi del gestore (VRG^a) degli anni 2016-2019 confluisce una componente, RC^a_{tot}, che individua il recupero totale dello scostamento tra il VRG calcolato ai fini della determinazione del moltiplicatore tariffario e quanto dovuto effettivamente a ogni gestore nell'anno (a-2); concorre a determinare tale componente RC^a_{tot}, un'ulteriore componente denominata RC^a_{ALTRO}, con la quale viene valorizzato il recupero dello scostamento tra quanto previsto nel calcolo del VRG dell'anno (a-2) e gli esborsi effettivamente sostenuti per i costi delle attività afferenti al servizio idrico integrato (di seguito: SII) a causa di variazioni sistemiche nelle condizioni di erogazione del servizio o per il verificarsi di eventi eccezionali;
- l'articolo 2, comma 12, lett. p) della legge 481/95 attribuisce all'Autorità il potere di controllare che ciascun soggetto esercente il servizio adotti una carta di servizio pubblico con indicazione di *standards* dei singoli servizi e di verificarne il rispetto;
- in particolare, la Carta dei servizi è il documento, adottato in conformità allo schema generale di riferimento recato nel d.P.C.M. 29 aprile 1999 nonché alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli qualitativi attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore (articolo 1, comma 1, della RQSII);
- tra gli *standards* specifici di qualità contrattuale previsti dalla RQSII sono ricompresi gli indicatori “Tempo di esecuzione di allacciamenti che comportano lavori semplici” (articoli 4 comma 1, 8 e 67, comma 1) e “Tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori con sopralluoghi” (articoli 4 comma 1, 19 e 67, comma 1);
- ai sensi degli articoli 4, comma 2, 9 e 68, comma 1, della RQSII, costituisce *standard* generale di qualità contrattuale il tempo necessario per l'esecuzione di allacciamenti con lavori complessi, che dev'essere pari ad un massimo di 30 giorni lavorativi dalla richiesta nel 90% dei casi;
- ai sensi dell'articolo 52, comma 3 della RQSII il gestore deve garantire un orario di apertura degli sportelli fisici per richieste di informazioni, prestazioni o servizi: a) non inferiore alle 8 ore giornaliere nell'intervallo 8:00 – 18:00 nei giorni lavorativi; b) non inferiore alle 4 ore nell'intervallo 8:00 – 13:00 il sabato; ai sensi del successivo comma 5 gli Enti di governo dell'ambito competenti per il relativo territorio, d'intesa con il gestore e le Associazioni dei consumatori, possono presentare motivata istanza di deroga dal rispetto degli obblighi concernenti il predetto orario minimo di apertura degli sportelli provinciali.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione 790/2016/R/idr l'Autorità ha approvato, con le precisazioni ed i limiti ivi previsti, lo schema regolatorio di cui all'articolo 6 della deliberazione 664/2015/R/idr, per il periodo 2016-2019 proposto dall'Autorità Idrica Pugliese (di seguito: AIP), Ente di governo dell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia, e contestualmente ha chiesto, tra l'altro, alla medesima AIP di trasmettere entro trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione:
 - la Carta dei servizi come modificata, d'intesa con il gestore Acquedotto Pugliese S.p.a. (di seguito: AQP) e le Associazioni dei consumatori operanti nel territorio, al fine di attestare il recepimento integrale delle prescrizioni della RQSII in materia di qualità contrattuale (punto 6.i);
 - gli ulteriori elementi richiesti in ordine alle modalità di valorizzazione dei conguagli per variazioni sistemiche, in particolare esplicitando puntualmente gli importi riconducibili a variazioni di perimetro (punto 6.iii);
- con nota del 23 gennaio 2017 (acquisita con prot. Autorità 2352), AIP:
 - ha trasmesso la Carta dei servizi come da ultimo modificata, dichiarando che la medesima *“recepisce integralmente le prescrizioni di qualità contrattuale recate dalla RQSII [...]”*;
 - quanto agli ulteriori elementi richiesti in ordine alle modalità di valorizzazione dei conguagli per variazioni sistemiche, si è limitata a rinviare a *“quanto già trasmesso agli uffici di codesta Autorità nel mese di dicembre a seguito della richiesta verbale di chiarimenti”*, riservandosi di *“inoltrare un più dettagliato e completo resoconto di valutazione in data successiva a quella prevista dalla Deliberazione e solo dopo aver acquisito gli ulteriori elementi di valutazione necessari da parte del Gestore”*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 328/2016/E/idr, l'Autorità ha approvato sei verifiche ispettive nei confronti di gestori del SII, Enti di governo d'ambito o degli altri soggetti competenti individuati con legge regionale per accertare, tra l'altro, il corretto adempimento dei compiti prescritti dalla regolazione agli stessi Enti di governo dell'ambito nella procedura di approvazione della tariffa nonché nello svolgimento del monitoraggio sullo stato delle gestioni esistenti nell'ambito di riferimento;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza (di seguito: Nucleo ispettivo), ha effettuato nei giorni dal 7 al 10 febbraio 2017, una

verifica ispettiva presso AIP, in esito alla quale, anche alla luce dell'esame della documentazione inviata ai sensi della deliberazione 790/2016/R/idr nonché con nota del 20 marzo 2017 (acquisita con prot. Autorità 10768), è emerso che:

- in violazione dell'articolo 7, comma 1 della deliberazione 664/2015/R/idr e dell'articolo 29, comma 1 del MTI-2, AIP avrebbe validato (ai fini del calcolo della componente RC^a_{ALTRO}) gli importi richiesti dal gestore del SII per le variazioni di perimetro delle reti fognarie senza adeguatamente verificarne la conformità alle prescrizioni del MTI-2, e in particolare:
 - a. avrebbe validato incrementi di costo giustificati dall'assunzione di nuovi tratti di rete fognaria per gli anni 2014 e 2015 nonostante si trattasse di incrementi derivanti dalla rettifica di errori nella rilevazione (operata nel 2011) della consistenza delle reti fognarie nonché in parte dall'incremento dei prezzi di gestione da parte di terzi c.d. "cottimisti" della rete stessa (punto 2.3 e doc. 2.3.a allegato alla *check list* nonché il documento denominato "NA Reti fognarie" per gli anni 2016 e 2017 caricato dall'AIP nel portale Raccolta dati tariffari);
 - b. avrebbe validato incrementi di costo giustificati dall'assunzione di nuovi tratti di rete fognaria nelle provincie di Barletta Andria Trani e Foggia nell'anno 2014 e nella provincia di Lecce (ambito 12) nell'anno 2015, pur non avendo il gestore documentato l'assegnazione di tali nuovi tratti di rete (punto 2.3 e doc. 2.3.a allegato alla *check list*, nonché la nota 20 marzo 2017 e il doc. "2015 verbali NA amb. 10_11_12_13 Lecce" caricato dall'AIP nel portale Raccolta dati tariffari).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con nota 11 luglio 2016 (acquisita con prot. Autorità 19677) AIP ha presentato all'Autorità istanza di deroga ai sensi dell'articolo 52, comma 5, della RQSII con riferimento all'orario di apertura degli sportelli commerciali di AQP, ad oggi non accolta dall'Autorità;
- dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva e dall'esame della documentazione ivi acquisita è emerso che AIP, in violazione del punto 6.i della deliberazione 790/2016/R/idr, avrebbe validato e trasmesso all'Autorità la Carta dei Servizi di AQP, nonostante fosse parzialmente difforme rispetto ad alcune previsioni della RQSII e in particolare:
 - è stata riscontrata l'assenza dell'indicatore "*Tempo di esecuzione di allacciamenti che comportano lavori semplici*", previsto dagli articoli 4 comma 1, 8 e 67, comma 1 della RQSII nonché dell'indicatore "*Tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori con sopralluoghi*", previsto dagli

- articoli 4 comma 1, 19 e 67, comma 1 della RQSII (punto 5.1 e doc. 5.1.a allegato alla *check list* nonché prot. Autorità 2352);
- è stata riscontrata una descrizione dei tempi di esecuzione di allacciamenti con lavori complessi, che consente al gestore di superare il tempo massimo prescritto dall'articolo 68, comma 1, della RQSII, poichè prevede che i 30 giorni siano conteggiati “*al netto dei tempi per lavori di intervento, estensione o adeguamento sulla rete stradale*” (punto 5.1 e doc. 5.1.a allegato alla *check list* nonché prot. Autorità 2352);
 - è stata riscontrata l'indicazione di orari di apertura degli sportelli fisici difformi da quelli previsti dall'articolo 52, comma 3, della RQSII, nonostante il mancato accoglimento da parte dell'Autorità dell'istanza di deroga presentata dalla medesima AIP (punto 5.1 nonché prot. Autorità 2352).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio nei confronti dell'AIP di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti dell'Autorità idrica pugliese per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, delle violazioni della regolazione del SII, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c) della legge 481/95;
2. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. i) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 695/2016/A, del punto 1.6 dell'Allegato B alla deliberazione 21/2017/A e del punto 4 della deliberazione 658/2016/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 2 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 3;
5. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica

- certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
6. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 5;
 7. di comunicare il presente provvedimento all'Autorità idrica pugliese (C.F. 07277870726) mediante PEC all'indirizzo protocollo@pec.aip.gov.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Milano, 3 agosto 2017

Il Direttore
avv. Michele Passaro